

COMMISSIONE VII

DIFESA

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	3
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	ZANINI PAOLO	3, 4
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (2479);		Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito (1123)	4
PERRONE ed altri: Modifiche alla legge 12 aprile 1984, n. 65, relativa all'adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (1795)	3	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	4
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3, 4	BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	7
BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	3	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
CERQUETTI ENEA	4	Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di	

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1985

PAG.	PAG.
truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399);	tari di truppa in congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari requisiti (914) 7
RAUTI e BAGHINO: Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli d'onore (157);	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente, Relatore f.f.</i> 7, 8
REGGIANI ed altri: Nomina a sottotenente di complemento, con contemporanea iscrizione nel ruolo d'onore, dei mili-	MARTELOTTI LAMBERTO 8
	STEGAGNINI BRUNO 7
	Votazione segreta:
	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> 8

La seduta comincia alle 9,30.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, i deputati Lo Bello, Segni e D'Acquisto sono rispettivamente sostituiti dai deputati Zoso, Rossi e Ferrari.

Seguito della discussione del disegno di legge: Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (2479); e della proposta di legge Perrone ed altri: Modifiche alla legge 12 aprile 1984, n. 65, relativa all'adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (1795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Perrone ed altri: « Modifiche alla legge 12 aprile 1984, n. 65, relativa all'adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ».

Comunico alla Commissione che la V Commissione bilancio ci ha trasmesso parere favorevole sull'emendamento predisposto all'articolo 3, e parere contrario alle nuove tabelle n. 1 e n. 2.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Sono dell'avviso — e ne faccio proposta alla

Commissione — di chiedere alla V Commissione bilancio un riesame del parere contrario da essa espresso sulle nuove tabelle da noi predisposte. Ciò in primo luogo perché le variazioni in più o in meno presenti nei vari gradi si registrano soltanto per gli anni dal 1985 al 1989, e non comportano oneri aggiuntivi, bensì, com'è possibile calcolare, un minor onere di lire 82 milioni per il periodo sopraindicato. Inoltre, non sussiste il rischio di creare personale esuberante rispetto alle esigenze, poiché l'aumento organico nei gradi più elevati non è determinato soltanto dalla necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra i vari gradi degli ufficiali e tra questi e quelli dei sottufficiali e della truppa, ma soprattutto dalla necessità di coprire nuovi posti d'impiego, già previsti per legge o decretazioni ministeriali.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo aveva già espresso parere contrario sugli emendamenti presentati alle tabelle; tuttavia esso è d'accordo nel sospendere brevemente l'esame del testo in discussione e nel richiedere un nuovo parere alla V Commissione bilancio, riservandosi, in quella sede, di esprimere il proprio avviso sul merito degli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di chiedere alla V Commissione bilancio con le motivazioni dallo stesso espresse un riesame del parere inviatoci.

(*E approvata*).

PAOLO ZANINI. Tutti i colleghi sanno che ho profonde riserve sulla materia, ma voglio rilevare che sul provvedimento, che stiamo discutendo da tre mesi e che dovrebbe essere di copertura di decisioni già attuate, vi è uno sbarramento.

PRESIDENTE. Sbarramento parlamentare della Commissione bilancio, non del Governo.

PAOLO ZANINI. Sbarramento voluto dal Governo, che dovrebbe spiegarne le ragioni, perché non vi possono essere coperture.

Nella scorsa seduta il gruppo comunista ha proposto di varare il provvedimento, con l'impegno di tutti i gruppi parlamentari (dato che gli emendamenti non riguardano solo i colonnelli, ma anche i capitani) di mettersi intorno ad un tavolo e di esaminare tutte le questioni, cercando di risolverle con una iniziativa parlamentare da approvare in pochissimo tempo. Va sottolineato che gli emendamenti presentati dai colleghi derivano dalla mancanza della legge di avanzamento. Pertanto, possiamo anche approvare il provvedimento, ma di fatto continuiamo a licenziare leggi senza una solida base di partenza, con la conseguenza che, in assenza della legge di avanzamento, ci troveremo di fronte alle spinte più diverse.

Chiedo che questo rimanga a verbale, perché troppo spesso si dice che le Commissioni non lavorano e che il Parlamento non produce, ma c'è qualcuno che non fa lavorare le Commissioni e il Parlamento.

ENEA CERQUETTI. Il Ministero dell'interno, per la lotta contro la delinquenza, in particolare quella organizzata, ha chiesto l'aumento delle forze di polizia e dei carabinieri. Per l'aumento delle forze di polizia di Stato, Corpo che ha difficoltà a reclutare e che quindi molto più tardi riuscirà ad immettere personale nella lotta contro la delinquenza, la Camera e il Senato hanno approvato il relativo provvedimento, mentre per il Corpo di polizia dei carabinieri, che ha più facilità a reclutare, che può addirittura fare richiami e che, approvando questo provvedimento, potrebbe immettere immediatamente uomini nella lotta contro la delinquenza (abbiamo un progetto che riporta le zone calde di camorra e di mafia dove questi ottomila militari dovrebbero andare), non

solo il Governo, ma anche alcuni parlamentari della Commissione bilancio continuano a cincischiare, perché sarebbe stato fatto uno sgarbo, non si sa bene a chi, introducendo un emendamento ritenuto utile dalla stessa Arma dei carabinieri. Questo è assolutamente intollerabile. Il provvedimento è stato aggiustato su un piano tecnico (era logico anche quell'emendamento), ma adesso si vuole tirare in lungo su una questione di fondo, qual è quella della disponibilità immediata di personale per la lotta contro la delinquenza.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito (1123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso « parere favorevole a condizione che l'articolo relativo alla copertura finanziaria sia così riformulato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, decorrente dall'ultimo trimestre del 1986, valutato in annue lire 165 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3, con allegata tabella, non sono stati presentati

emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Presso la Scuola di guerra dell'esercito vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno accademico:

a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi;

b) corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in più fasi, svolte presso la Scuola di guerra dell'esercito, la Scuola ufficiali carabinieri e le unità di impiego;

c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla lettera a) e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti »;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Alla frequenza del corso di istituto sono destinati i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che non abbiano già frequentato il corso di stato maggiore o il corso di ag-

giornamento tecnico-professionale e che saranno prevedibilmente inclusi nell'aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore nell'anno successivo a quello di svolgimento del corso medesimo. Essi vi sono ammessi in ordine di ruolo e dopo aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, salvi i rinvii dovuti a motivi di servizio o a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o a comprovata infermità. »;

3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

« Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel *Giornale ufficiale*. »;

4) il secondo comma dell'articolo 6, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto. »;

5) dopo il quinto comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« A decorrere dall'anno accademico 1986-1987, il numero di posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verrà stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potrà superare le 50 unità. »;

6) il secondo e il terzo comma dell'articolo 7, sono sostituiti dai seguenti:

« Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore e del corso d'istituto fa media col punteggio risultante

dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'esercito ed un capo reparto dello stato maggiore dell'esercito. Disimpegna le funzioni di segretario senza voto un ufficiale della direzione generale per gli ufficiali dell'esercito.

Quanto si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri fanno altresì parte della commissione, quali membri, il vice comandante generale dell'Arma, il capo ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in luogo del capo repar-

to dello stato maggiore dell'esercito, il comandante della Scuola ufficiali carabinieri.

Nel caso in cui il comandante della Scuola di guerra sia meno elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale o del vice comandante dell'Arma dei carabinieri, i suddetti ufficiali generali membri sono sostituiti rispettivamente dal vice direttore generale e dal capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma dei carabinieri ».

(È approvato).

ART. 2.

Il quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato nella tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

ALLEGATO.

QUADRO I DELLA TABELLA 4 ALLEGATA ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquota di organico per i gradi di (1)		
	Capitano	Maggiore	T. Colonnello
I. Ruolo dell'Arma dei carabinieri: Corso superiore di stato maggiore Avere superato il corso	—	1/4 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare il corso di stato maggiore continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della

presente legge siano stati ammessi a frequentare o abbiano frequentato il corso di aggiornamento tecnico-professionale potranno partecipare al primo o al secondo concorso utile per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore, fatte salve le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

(E approvato).

Il relatore, onorevole Astori, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, decorrente dall'ultimo trimestre del 1986, valutato in annue lire 165 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1399); e delle proposte di legge Rauti e Baghino: Promozione dei

sottufficiali iscritti nei ruoli d'onore (157); Reggiani ed altri: Nomina a sottotenente di complemento, con contemporanea iscrizione nel ruolo d'onore, dei militari di truppa in congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari requisiti (914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rauti e Baghino: « Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli d'onore »; Reggiani ed altri: « Nomina a sottotenente di complemento, con contemporanea iscrizione nel ruolo d'onore, dei militari di truppa in congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari requisiti ».

Poiché il relatore, onorevole Bambi, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, lo sostituirò io stesso.

BRUNO STEGAGNINI. Signor presidente, chiedo che venga abbinata ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno una proposta di legge a mia firma, vertente sulla stessa materia, che da tre legislature giace alla Camera.

PRESIDENTE. La proposta di legge da lei presentata non è stata abbinata perché è stata assegnata alla Commissione in sede referente e non in sede legislativa.

Passiamo all'esame degli articoli. Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole sui progetti di legge all'ordine del giorno.

Propongo che sia scelto, come testobase per la discussione degli articoli, il disegno di legge n. 1399. Pongo in votazione tale proposta.

(E approvata).

LAMBERTO MARTELOTTI. Signor presidente, prima di iniziare l'esame dell'articolo 1, desidero preannunciare la presentazione di un emendamento che si riferisce ad una questione su cui, a suo tempo, già mi soffermai con un'interrogazione, ricevendo anche risposta dall'onorevole Olcese.

Ho ricevuto molte lettere da parte di numerose persone (combattenti della Resistenza, eccetera) che avevano fatto già domanda per ottenere la pensione di guerra, poi, il tempo è trascorso e costoro sono stati collocati in pensione per raggiunti limiti di età. Successivamente hanno ricevuto il decreto, ma non si possono iscrivere nei ruoli d'onore delle rispettive forze armate perché l'iscrizione, in base al testo in discussione, non può avvenire dopo il pensionamento. Si tratta, quindi, di ovviare a tale situazione che, del resto, riguarda un ristretto numero di persone, e poiché l'emendamento in questione comporterebbe alcune modifiche di carattere tecnico-formale agli altri articoli del disegno di legge, la Commissione dovrebbe pronunciarsi su di esso a questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Martellotti ha preannunciato la presentazione del seguente emendamento:

Aggiungere, dopo l'articolo 4, il seguente:

ART. 4-bis.

I sottufficiali ed i militari ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti al ruolo d'onore anche se il relativo decreto è avvenuto dopo la cessazione dal servizio per raggiunto limite d'età, purché la domanda di concessione sia antecedente a quest'ultimo.

Poiché, tuttavia, l'approvazione di questo emendamento comporta un pronunciamento su di esso da parte della I Commissione affari costituzionali e della V

Commissione bilancio, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito » (1123).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astori, Baracetti, Bonetti, Caccia, Capocchi Pallini, Cerquetti, Codrignani, Di Re, Ferrari, Gatti, Martellotti, Meleleo, Miceli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Rossi, Ruffini, Savio, Spataro, Stegagnini, Tedeschi, Zanini e Zoso.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
